

DOCUMENTO UNITARIO SOTTOSCRITTO DALLE ASSOCIAZIONI DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

24 maggio 2016

Le sottoscritte Associazioni della magistratura onoraria approvano e sottopongono al vaglio del Parlamento e del Governo il seguente documento unitario recante le proprie proposte di modifica allo schema di decreto legislativo recante la disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.

Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGDP)

Confederazione Giudici di Pace (CGDP)

Coordinamento Nazionale Magistrati Onorari (CONAMO)

Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (FEDERMOT)

Organismo Unitario della Magistratura Onoraria (MOU)

Unione Nazionale Giudici di Pace (UNAGIPA)

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari (UNIMO)

Unità Democratica Giudici di Pace Onorari (UDGDPO)

1) Dopo l'art. 1, comma 2, aggiungere il seguente comma 3 “I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i quali abbiano compiuto 68 anni, rimangono in servizio sino al 31 dicembre 2016”.

La modifica proposta si pone in linea con quanto previsto dall'art. 18-*bis* d.l. 83/2015, che stabilisce la cessazione dal servizio, per i colleghi che abbiano compiuto 70 anni nell'anno solare, al 31 dicembre 2016, superando ogni questione di compatibilità tra due corpi normativi, anche in riferimento alla problematica inerente diritti acquisiti, legittime aspettative e limiti imposti dalla legge delega e, in ogni caso, non interferisce sull'attuazione della legge delega n. 57/2016, restando preclusa la conferma quadriennale per i magistrati onorari che abbiano superato i 68 anni.

2) All'art. 2 comma 4, dopo le parole “tenuto conto altresì del parere” aggiungere le parole “non vincolante”.

Tale modifica esplicita la natura non vincolante del parere reso dal Consiglio dell'ordine forense e trova il suo fondamento nella considerazione che detto parere è reso nell'ambito di una procedura di conferma riguardante un soggetto che ha assunto già in precedenza funzioni diverse da quelle difensive, impersonando un organo giudiziario le cui determinazioni possono porsi sovente in contrasto con gli interessi delle parti private e, conseguentemente, di chi tali parti assiste nella qualità di avvocato patrocinatore. Appare quindi opportuno graduare la rilevanza di un parere reso da un organo forense comunque rappresentativo di chi accudisce interessi sovente contrapposti a quelli di imparziale applicazione della legge alla cui imparziale e serena applicazione deve invece inderogabilmente conformarsi l'esercizio delle funzioni giudiziarie demandate ai giudici e ai pubblici ministeri (onorari e non). Si pensi ad esempio, a quale possa essere la soggezione psicologica di un magistrato onorario che valuti se revocare i provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio civile emessi a favore di avvocati appartenenti al consiglio dell'ordine che dovrà valutarli, in quanto consiglieri dell'ordine stesso o elettori di questi ultimi.

Il rilievo per cui tale parere è previsto anche per i magistrati di ruolo non appare, poi, conferente, giacché in tale caso esso non incide sulla permanenza nella qualifica e sull'esercizio delle funzioni e non determina, quindi, alcun *metus* nei confronti dei difensori delle parti private.

- 3) All'art. 2, comma 9, dopo le parole “ *la conferma dell’incarico produce effetti a far data dall’entrata in vigore del presente decreto*” sono aggiunte le parole “*e il nuovo quadriennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a tale data.*”.

La proposta mira a un migliore coordinamento con la complessiva disciplina che regola i termini di durata degli incarichi temporanei dei magistrati onorari, la cui unità di misura è sempre stata e rimane tutt’oggi quella dell’anno solare.

- 4) Sostituire il comma 1 dell'art. 5 con il seguente: “*In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'art. 12-Ter , comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, si tengono nella penultima domenica e nel lunedì seguente del mese di ottobre immediatamente successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Sino all’insediamento della Sezione Autonoma così designata sono sospese le valutazioni relative alle procedure di conferma degli incarichi dei magistrati onorari.*”

L'emendamento mira a garantire un congruo periodo di tempo per poter organizzare le elezioni da parte della categoria interessata, garantendo un minimo adeguato dibattito democratico. L'emendamento contempera tale differimento con la rilevata esigenza che i giudizi di conferma siano istruiti da Sezioni autonome rappresentative anche della categoria, posticipando la relativa formulazione sino all’insediamento del nuovo organismo nella sua rinnovata composizione.

5) L'articolo 10, comma 3, decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), è così riformulato "3. *La sezione autonoma è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da: a) quattro magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2; b) sei magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3; c) nove magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e cinque giudici onorari di pace e tre vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis*".

L'emendamento mira a riequilibrare la composizione delle Sezioni autonome del Consiglio giudiziario, garantendo una più ampia partecipazione dei giudici onorari di pace, che ora inglobano non solo i giudici di pace, ma anche i giudici onorari di tribunale, circostanza della quale non sembrerebbe essersi tenuto conto in sede di determinazione dei componenti, evidenziandosi, da un lato, che attualmente sono in servizio oltre 3.500 giudici onorari di pace, a fronte di circa 1.750 vice procuratori onorari, d'altra parte, che nel futuro il numero dei giudici onorari di pace sarà senz'altro maggiore, tenuto conto delle attuali scoperture degli uffici del Giudice di pace (circa 2.000 unità). Aumentare in tutte le Sezioni autonome almeno di un componente la figura del giudice onorario di pace (ricomprensivo sia i giudici di pace che i giudici onorari di tribunale del preesistente ordinamento) appare, in tal senso, un atto dovuto, considerata la manifesta sproporzione nella composizione delle sezioni autonome medesime, con un'inadeguata rappresentanza dei giudici onorari di pace. Al fine di mantenere immutati, in ogni caso, gli equilibri interni delle Sezioni autonome, è contestualmente previsto, in ognuna di esse, anche l'aumento di una unità con riguardo ai componenti appartenenti alla magistratura professionale.